

56) **Alla regola 101, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:**

«1. Il presidente dell'Ufficio domanda all'occorrenza alla Commissione di verificare se uno Stato non firmatario della convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concede ai cittadini degli Stati membri della Comunità la reciprocità di trattamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento.

2. Quando constati che è concessa la reciprocità di cui al paragrafo 1, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. L'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento si applica a decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della comunicazione di cui al paragrafo 2, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.»

57) **La regola 114 è modificata come segue:**

a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

«d) le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 15, paragrafo 2, lettere da b) a h).»;

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La regola 15, paragrafi 1, 3 e 4, e le regole da 16 a 22 si applicano, fatto salvo quanto segue:».

58) **Alla regola 122, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

«c) le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 44, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f).».

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. All'articolo 1, il punto 1, lettera d), il punto 3, il punto 4 e il punto 7 sono applicabili a decorrere dal 10 marzo 2008. La medesima decorrenza vale per la regola 83, paragrafo 1, seconda parte della lettera a), che inizia con il termine «compresa», secondo quanto previsto all'articolo 1, punto 48, del presente regolamento.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione